

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 12/TFN – Sezione Vertenze Economiche
(2015/2016)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 18 febbraio 2016, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Roberto Borgogno, **Presidente f.f.**; Avv. Enrico Vitali, Avv. Giuseppe Lepore, Avv. Marco Baliva, Avv. Antonino Piro, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari.

1) RECLAMO N° 092 DELLA SOCIETA' A.S.D. ALBENGA 1928 CONTRO LA SOCIETA' BAIA ALASSIO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI N° 381 (MALCO IVAN), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 12 NOVEMBRE 2015.

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società A.S.D. Albenga 1928 e annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina restituirsi la tassa.

2) RECLAMO N° 093 DELLA SOCIETA' POLISPORTIVA DILETTANTISTICA AMITERNINA SCOPPITO CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. TERMOLI CALCIO 1920 IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI ALL'IMPIANTO SPORTIVO IN OCCASIONE DELLA GARA "AMITERNINA-TERMOLI" DEL 16 NOVEMBRE 2014.

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società Pol. Dil. Amiternina Scoppito e dichiara, per l'effetto, la società A.S.D. Termoli Calcio 1920 tenuta a corrispondere ad essa reclamante la somma di Euro 1.450,00= + IVA se dovuta.

Ordina restituirsi la tassa.

3) RECLAMO N° 094 DELLA SOCIETA' G.S.D. SPORTING VIGOR CAPOTERRA CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. ESSECI SIGMA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI N° 390 (PISCEDDA DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 12 NOVEMBRE 2015.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della società G.S.D. Sporting Vigor Capoterra.
Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Roberto Borgogno, **Presidente f.f.**; Avv. Enrico Vitali, Avv. Giuseppe Lepore, Avv. Marco Baliva, Avv. Antonino Piro, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari.

4) RECLAMO N° 098 DELLA SOCIETA' A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BRIATORE ALESSANDRO E PUBBLICATA NEL C.U. 171/1 DEL 23 NOVEMBRE 2015.

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della società A.S.D. Due Torri e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici/L.N.D.
Ordina incamerarsi la tassa.

5) RECLAMO N° 099 DELLA SOCIETA' U.S. SAN VITO 1923 CONTRO LA SOCIETA' U.S.D. ATLETICO AZZURRI SANTA RITA AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE PREMI RELATIVE A CALCIATORI VARI, PUBBLICATE SUI C.U. 3/E DEL 13 OTTOBRE 2015 e 4/E DEL 12 NOVEMBRE 2015.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della società U.S. San Vito 1923.
Ordina incamerarsi la tassa.

6) RECLAMO N. 100 DELLA SOCIETA' A.S.D. BARIUM CONTRO LA SOCIETA' G.S.D. FESCA FLAMINIO BARI AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE PREMI N. 193 (PETAROSCIA FRANCESCO) E N. 218 (SERINO LUCA), PUBBLICATE NEL C.U. 2/E DEL 16 SETTEMBRE 2015.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della società A.S.D. Barium.
Ordina incamerarsi la tassa.

7) RECLAMO N. 103 DELLA SOCIETA' DERTHONA F.B.C. 1908 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MIALE CLAUDIO, PUBBLICATA NEL C.U. 188 DELL'11 DICEMBRE 2015.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della società Derthona F.B.C.1908 Srl.

Ordina incamerarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Roberto Borgogno, **Presidente f.f.**; Avv. Enrico Vitali, Avv. Giuseppe Lepore, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Antonino Piro, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari.

8) RECLAMO N. 104 DELLA SOCIETA' ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETA' S.S.D. GATTOPARDO PALMA S.R.L. IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99 BIS N.O.I.F. PER IL CALCIATORE MONACHELLO GAETANO (3.03.1994 – MATR. F.I.G.C. 4597693).

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società Atalanta Bergamasca Calcio SpA e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, ridetermina il premio alla carriera che essa reclamante è tenuta a corrispondere alla società S.S.D. Gattopardo Palma Srl entro il termine del 30 giugno 2016, in Euro 6.000,00=.

Ordina restituirsi la tassa.

9) RECLAMO N. 106 DELLA SOCIETA' S.S.D. a R.L. VARESE CALCIO CONTRO LA SOCIETA' U.S. BOSTO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI N. 489 PUBBLICATA SUL C.U. 5/E DEL 10 DICEMBRE 2015.

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società S.S.D. a R.L. Varese Calcio e annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

10) RECLAMO N° 110 DELLA SOCIETA' A.S.D. GIRASOLE CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. TORTOLI' 1953 AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE PREMI N° 421 (AVERSANO GIANLUCA) E N. 476 (PIZZO SALVATORE), PUBBLICATE NEL C.U. 5/E DEL 10 DICEMBRE 2015.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della società A.S.D. Girasole.
Ordina incamerarsi la tassa.

11) RECLAMO N° 114 DELLA SOCIETA' A.S.D. SIAMANNA 2000 CONTRO LA SOCIETA' ESSECI SIGMA, AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI N° 458 (LODDO MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 10 DICEMBRE 2015.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della società A.S.D. Siamanna 2000.
Ordina incamerarsi la tassa.

IL PRESIDENTE F.F.
Roberto Borgogno

Publicato in Roma, 18 febbraio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Carlo Tavecchio